



## COMUNE di PADOVA

**OGGETTO:** Provvedimento ex art.50 c.5 D.Lgs. 267/2000 finalizzato all'adozione di misure temporanee preventive per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 "Coronavirus" mediante la chiusura al transito veicolare e pedonale dei principali lungargini cittadini.

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

**VISTO** in particolare il D.P.C.M. 10 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." che si pone come obiettivo di carattere generale l'evitare il formarsi di assembramenti di persone e prevenire ogni occasione di possibile contagio, disponendo, tra le altre, le seguenti specifiche misure di prevenzione all'art. 1 comma 1:

- e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

**CONSIDERATO** che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 1 comma 2, del DL 25 marzo 2020, n. 19;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19. Ulteriori disposizioni." che consente l'attività motoria purché in forma individuale ed in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona

**DATO ATTO** che la mancata riadozione per lo spostamento delle persone fisiche della specifica e tassativa limitazione massima di 200 metri dalla propria residenza o dimora, prevista dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020, determina la possibilità che si verifichino assembramenti, o comunque situazioni di promiscuità tra persone, potenzialmente pericolosi in alcune zone peculiari del nostro territorio comunale quali i camminamenti posti sulle sommità o alla base di quasi tutti i lungargini cittadini,

**ESAMINATE**, infatti, le ripetute segnalazioni pervenute da più parti (privati cittadini, organi di informazione, gruppi di pressione) evidenziando la presenza di persone ed il possibile formarsi di affollamenti favoriti anche dalle particolari e favorevoli condizioni climatiche stagionali lungo gli argini comunali denominati:

- Lungargine Scaricatore,
  - Lungargine Codotto Maronese,
  - Lungargine Terranegra,
  - Passeggiata "Cammino dei Giusti nel Mondo",
  - Lungargine san Gregorio,
  - Lungargine del Piovego,
  - Viale Colombo,
  - Lungargine Boschetto,
  - Argine Sinistra Brentella,
  - Lungargine dei Barcari,
  - Passeggiata Miolati,
  - Passeggiata Cammillotti,
- e più in generale sui Lungargini dei fiumi Brenta e Bacchiglione,

**APPURATA** la veridicità di tali segnalazioni, dal riscontro di controlli e sopralluoghi posti ripetutamente in atto dalla Polizia Locale, e che la frequentazione delle predette località di persone intente a camminare e correre nello svolgimento di attività motorie o sportive o nell'atto di condurre cani a passeggio al fine dell'espletamento delle esigenze fisiologiche dell'animale, possa costituire una situazione favorevole al diffondersi dell'epidemia in atto anche in ragione della limitata larghezza dei camminamenti dei lungargini e dell'aumentata riparametrazione alla misura di due metri per l'obbligo di distanziamento sociale da tenersi nei confronti di ogni altra persona,

**RICHIAMATA** la comunicazione della Prefettura di Padova n. 3674/2020 Area II del 17 marzo u.s. con la quale si raccomanda di valutare in concreto la possibilità di garantire la scrupolosa osservanza delle misure igienico sanitarie descritte, adottando adeguati e proporzionali provvedimenti a tutela dell'incolumità anche per interdire l'accesso ad aree verdi, parchi pubblici, piste ciclabili "et similia" qualora l'afflusso di persone in tali aree determini un affollamento non consentito e l'inevitabile violazione delle misure igienico sanitarie.

**RITENUTO** che per la situazione in esame sussistano il requisito di:

- contingibilità, in quanto la potenzialità del pericolo è di carattere eccezionale e non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi,
- urgenza per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

**RITENUTO**, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, l'interdizione del transito a veicoli e pedoni lungo i predetti percorsi, salvo il diritto di accesso alla propria abitazione da parte dei frontisti e ad altre proprietà private per indifferibili esigenze di lavoro, sino al cessare dello stato di emergenza epidemiologica, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020

sopra indicato e dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020;

**DATO ATTO** di aver informato in data odierna la Prefettura di Padova in merito al contenuto del presente provvedimento;

**VISTO** l'art.50 c.5 del D. Lgs. n. 267/2000,, come integrato dal D.L. n.14/2017 e dalla Legge 48/2017, nonché dal D. L. n. 117/2018 e dalla Legge n. 132/2018 secondo il quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTA** la Legge 7 agosto n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo

**VISTE** le disposizioni del decreto legge n. 19/2020 in merito sia all'art. 3 comma 2 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché coerenti ed in sintonia con le misure statali, all'interno dei limiti di oggetto previsti dall'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, nonché in merito all'art. 4 relativamente alla procedura sanzionatoria per il mancato rispetto delle misure di contenimento,

## **ORDINA**

1) fino al 3 maggio 2020 compreso, l'interdizione al transito di veicoli e pedoni lungo gli argini comunali denominati:

- Lungargine Scaricatore,
- Lungargine Codotto Maronese,
- Lungargine Terranegra,
- Passeggiata "Cammino dei Giusti nel Mondo",
- Lungargine san Gregorio,
- Lungargine del Piovego,
- Viale Colombo,
- Lungargine Boschetto,
- Argine Sinistra Brentella,
- Lungargine dei Barcari,
- Passeggiata Miolati,
- Passeggiata Cammillotti

e più in generale sui lungargini dei fiumi Brenta e Bacchiglione;

2) di consentire il transito esclusivamente ai frontisti, con veicoli o a piedi, per l'accesso alle proprie abitazioni e ad altre proprietà private per indifferibili esigenze di lavoro,

3) di escludere dai divieti previsti dal presente provvedimento le Forze di Polizia Locale e Statale, il personale impegnato in servizi di soccorso e prevenzione, il personale della Protezione Civile.

## **INCARICA**

Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, in via prioritaria, di provvedere a verificare il rispetto del divieto stabilito avvalendosi, qualora se ne ravvisi la necessità, del personale del Gruppo Volontari di Protezione Civile ai fini della diffusione del contenuto del presente provvedimento alla cittadinanza.

## **AVVERTE CHE**

- ai sensi dell'art. 21 – ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti con la pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- la violazione alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge n. 19/2020, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 400,00 ed euro 3000,00, aumentata sino al 30% se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo.
- nel caso in cui il trasgressore effettui il pagamento entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è prevista l'agevolazione del pagamento in misura ridotta pari ad euro 280,00 o ad euro 373,34 se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo; oltre tale termine e fino al sessantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione sarà consentito il pagamento di una somma pari ad euro 400, o ad euro 533,33 se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo,
- è fatta salva la possibilità di prorogare l'efficacia della presente ordinanza in caso del protrarsi della situazione emergenziale oltre il 3 maggio 2020.

## **INFORMA**

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio "on line" dell'Ente.
- Il presente provvedimento viene trasmesso in conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova ed alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per l'eventuale applicazione da parte degli organi di polizia statale.

**IL SINDACO**  
**Sergio Giordani**